

numero			Bellinzona
542	sb	2	6 febbraio 2013

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato  
per la formazione, la ricerca  
e l'innovazione SEFRI  
Settore Educazione generale e  
cooperazione nell'educazione  
Effingerstrasse 7  
3003 Berna

**Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all'istruzione; RS 416.0)**

**Presenza di posizione del Cantone Ticino alla consultazione del 31 ottobre 2012**

Signor Consigliere federale Alain Berset,  
Signor Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann,  
Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo innanzitutto di averci trasmesso la consultazione in esame.  
Prima di entrare nel merito delle singole modifiche, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

### 1. Premessa

Una delle particolarità del sistema formativo svizzero risiede nel fatto che l'assegnazione delle borse di studio (assegna a fondo perso e prestiti da restituire) è regolamentata in modo diverso sul territorio nazionale. La competenza appartiene, infatti, ai 26 Cantoni. A conseguenza di questa situazione l'origine sociale e la regione di provenienza sono determinanti per accedere o meno a una formazione di grado secondario o rispettivamente di grado terziario.

Il Cantone Ticino è dell'avviso che sia opportuna una modifica delle condizioni quadro definite dalla Confederazione nel campo dell'aiuto alla formazione promossa dai Cantoni. L'obiettivo perseguito con la riforma proposta è da noi condiviso e

---

permetterà di creare i presupposti per migliorare le pari opportunità nella formazione terziaria.

In questa occasione si evidenzia che il Cantone Ticino, negli ultimi anni, ha accentuato gli sforzi finanziari al fine di garantire adeguate borse di studio ai propri studenti. Questo sia a livello di studi di grado secondario II, sia di grado terziario. Non va dimenticato che molti studenti ticinesi seguono gli studi universitari al di fuori dei confini cantonali, anche a seguito della limitata offerta di curricula formativi che, per diversi motivi, possono proporre l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

A partire dall'anno scolastico 2012-13 il Cantone Ticino ha deciso di aumentare il preventivo di spesa per le borse di studio, che, per quanto attiene agli assegni di studio passerà dagli attuali 18 a 20 Mio di franchi. In particolare, si osserva che l'importo massimo dell'assegno di studio è stato innalzato da fr. 13'000 a fr. 16'000 e questo sia per le formazioni di grado secondario II sia di grado terziario.

Il Cantone Ticino ha pure sostenuto gli sforzi in vista di un'armonizzazione intercantonale per la concessione delle borse di studio, consapevole dell'accresciuta necessità di armonizzare i criteri cantonali; sforzi che sono sfociati, il 18 giugno 2009, nell'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Di seguito, sono riprese le decisioni salienti che hanno portato il Cantone Ticino a riprendere i principi sanciti dall'accordo nella legislazione cantonale:

- il 27 settembre 2011 il Gran Consiglio ha ratificato l'accordo intercantonale;
- il 28 novembre 2011 il Gran Consiglio ha approvato le modifiche della legge della scuola conseguenti alla ratifica dell'accordo intercantonale;
- il 17 aprile 2012 il Consiglio di Stato ha ratificato il nuovo regolamento delle borse di studio.

Ritenuto che sono ora 10 i Cantoni che hanno ratificato l'accordo, quest'ultimo entrerà in vigore nel marzo 2013, come deciso di recente dal Comitato della CDPE.

Per quanto concerne l'iniziativa popolare federale sulle borse di studio depositata il 20 gennaio 2012 dall'Unione svizzera degli universitari (USU), si osserva che la stessa chiede una modifica dell'articolo 66 della Costituzione federale. Mediante il trasferimento della competenza normativa e finanziaria dai Cantoni alla Confederazione secondo la proposta dovrebbero essere considerevolmente estese le prestazioni per la formazione terziaria e armonizzati a livello nazionale i criteri per la concessione di sussidi all'istruzione.

Il Cantone Ticino non ritiene che la stessa sia una risposta adeguata in materia di aiuti alla formazione, anche perché la richiesta concerne unicamente la formazione di grado terziario.

In questo contesto, il Consiglio di Stato ticinese saluta positivamente la decisione del Consiglio federale di proporre un controprogetto indiretto all'iniziativa menzionata sotto forma di revisione della legge sui sussidi all'istruzione. Si prende atto che il Consiglio federale intende sostenere i Cantoni nei loro obiettivi d'armonizzazione intrapresi e riconosce, di conseguenza, l'importanza del futuro accordo intercantonale.

Da ultimo, ma non per ultimo, il Cantone Ticino approva la proposta di ripartire i sussidi federali in base alle prestazioni effettivamente fornite dai Cantoni.

## 2. Ripartizione delle competenze

L'art. 66 della Costituzione (Sussidi all'istruzione) prevede che la Confederazione può sussidiare i cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

L'articolo costituzionale prevede che gli assegni e i prestiti di studio al di sotto del settore universitario (compreso il grado secondario II) sono di competenza esclusiva dei Cantoni; la Confederazione non partecipa più al finanziamento degli assegni di studio non terziari a partire dal 1. gennaio 2008. Il suo contributo riguarda unicamente le formazioni di grado terziario e si basa sulla nuova legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria adottata nel 2006, legge che è entrata in vigore il 1. gennaio 2008.

Dal canto suo la legge federale attribuisce alla Confederazione la competenza di porre le condizioni del sussidiamento degli aiuti finanziari del grado terziario nel quadro di standard minimi.

In questo contesto, a nostro parere la via prioritaria che deve essere seguita è quella dell'armonizzazione tra Cantoni, ritenuto che la competenza in questa materia appartiene fondamentalmente ai Cantoni stessi. Considerato che l'accordo intercantonale entrerà in vigore nel marzo 2013, a partire da tale data una gran parte della popolazione svizzera potrà beneficiare degli sforzi intrapresi dai Cantoni per armonizzare il settore che qui ci occupa.

A nostro parere gli articoli da 5 a 12 del progetto di revisione della legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria, norme che concernono le condizioni per la concessione di sussidi federali, considerato che riprendono in modo quasi identico normative proprie dell'accordo intercantonale, appaiono problematici per le seguenti ragioni:

- le disposizioni dell'accordo intercantonale sono un "punto di partenza" del processo d'armonizzazione intercantonale. Infatti, l'armonizzazione degli aiuti alla formazione non si realizza unicamente tramite le disposizioni contenute nell'accordo, ma e soprattutto con la sua entrata in vigore. L'esecuzione dell'accordo (art. 20) e, conseguentemente, lo sviluppo del diritto intercantonale nella specifica materia sono parte integrante del processo di armonizzazione;
- una regolamentazione parallela (legge federale – accordo intercantonale) crea delle disfunzioni a livello di coordinamento dell'evoluzione futura delle normative applicabili. Si corre il forte rischio che le due legislazioni non si sviluppino nella stessa direzione;
- delle contrapposizioni future potrebbero pure scaturire dal fatto che la legge federale concerne unicamente la formazione di grado terziario, mentre l'accordo intercantonale contempla sia quella di grado terziario sia quella di grado secondario II;
- vi sono poi delle discrepanze per quanto concerne la terminologia utilizzata negli articoli della legge federale che, di principio, dovrebbero corrispondere a

quanto indicato nell'accordo, come si dirà meglio in seguito. Questa circostanza causerà dei problemi in particolare a seguito delle diverse interpretazioni possibili.

Visto quanto precede, si suggerisce di rinunciare a una regolamentazione specifica nella legge federale di questi aspetti e di introdurre un rinvio generico al diritto intercantonale. Tale rinvio comporterebbe la seguente modifica dell'art. 3 cpv. 2 della legge federale:

“La Confederazione concede sussidi ai Cantoni sempre che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione previsti dal diritto intercantonale.”

### **3. Progetto di modifica – singoli articoli**

Di seguito è ripreso il testo della legge federale (LF) nonché il corrispettivo testo dell'accordo intercantonale (AI) e sono indicate le nostre proposte di modifica (le sottolineature sono nostre).

Le proposte di modifica di cui agli art. 5-12 sono segnalate nel caso in cui non fosse inserito il “richiamo generico all'AI” come precedentemente richiesto (modifica art. 3 cpv. 2 LF).

#### Proposta di modifica n. 1

Art. 2 LF

Sono considerati sussidi all'istruzione le borse e i prestiti di studio.

Art. 12 AI

Rientrano nelle borse di studio

- a. gli assegni di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e
- b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.

Proposta

Mantenere il binomio assegni e prestiti di studio.

#### Proposta di modifica n. 2

Art. 5 LF, che corrisponde all'art. 5 AI.

Proposta

Riprendere nella LF anche i cpv. 2 e 3 dell'art. 5 AI affinché vi sia una completa corrispondenza tra LF e AI.

#### Proposta di modifica n. 3

Art. 8 cpv. 1 LF

Danno diritto ai sussidi le formazioni del livello terziario che si concludono con un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dal Cantone o che preparano a un tale diploma.

Art. 9 AI - Formazioni riconosciute

<sup>1</sup>Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.

<sup>2</sup>Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale può essere riconosciuta dai cantoni firmatari.

<sup>3</sup>I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.

Proposta

Secondo l'Al nel caso di "una formazione che prepara al conseguimento" la competenza se riconoscere o meno una borsa di studio è lasciata al singolo Cantone, mentre secondo il progetto di LF il Cantone non ha più alcun potere decisionale.

Inoltre ai cantoni (cpv. 3 Al) è data facoltà di riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.

Si propone quindi di riprendere il testo dell'Al.

Proposta di modifica n. 4

Art. 8 cpv. 2 LF

Uno studio proseguito in una scuola universitaria dopo il conseguimento di un diploma del livello terziario B dà diritto ai sussidi tanto quanto una formazione del livello terziario B cui fa seguito uno studio in una scuola universitaria.

Art. 8 cpv. 3 Al

Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l'ottenimento di un titolo di grado terziario B danno diritto a una borsa di studio.

Proposta

La possibilità di ottenere un sussidio quando la formazione del livello terziario B è conseguente a uno studio in una scuola universitaria non è data dall'Al.

Si propone di riprendere il testo dell'Al. Se non dovesse essere il caso e si volesse mantenere il principio enunciato nel progetto di modifica, occorre comunque modificare la seconda frase, ritenuto che la stessa, così come proposta, esprime il medesimo concetto della prima:

*Uno studio proseguito in una scuola universitaria dopo il conseguimento di un diploma del livello terziario B dà diritto ai sussidi tanto quanto una formazione del livello terziario B ~~cui fa seguito~~ **che fa seguito a** uno studio in una scuola universitaria.*

Proposta di modifica n. 5

Art. 11 cpv. 1 LF

I sussidi all'istruzione sono versati per la durata della formazione; per le formazioni pluriennali il versamento di sussidi è prorogato fino a due semestri oltre la durata normale degli studi.

Art. 13 cpv. 1 Al

La borsa di studio è concessa per la durata della formazione; se i curricula prevedono più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

Proposta

L'Al, contrariamente alla LF, dà la facoltà ai Cantoni di decidere se concedere l'aiuto oltre la durata di formazione.

---

Si propone di riprendere il testo dell'Al.

Proposta di modifica n. 6

L'art. 13 cpv. 2 lett. c LF riprende il testo dell'art. 6 cpv. 1 lett. c Al, ma non indica gli orfani.

Proposta

Aggiungere orfani alla lett. c dell'art. 13 cpv. 2 LF

*Per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori sono domiciliati all'estero, **oppure gli orfani**: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato*

Proposta di modifica n. 7

Art. 15 LF

Proposta

Sostituire "borse e prestiti di studio" con il termine qui utilizzato di "sussidi all'istruzione".

*I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di ~~borse e prestiti di studio~~ **sussidi all'istruzione** per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.*

#### **4. Nuovo sistema di riparto dei sussidi versati ai Cantoni**

È qui ribadito che il Cantone Ticino approva con soddisfazione la proposta di ripartire i sussidi federali in base alle prestazioni effettivamente fornite dai Cantoni. Infatti, il principio di ripartizione proposto, che si basa sulle spese computabili, è sicuramente un modello più equo e adeguato.

Tuttavia, vista la politica finanziaria perseguita dai Cantoni nell'ottica di migliorare l'aiuto alla formazione, ovvero un aumento dei contributi corrisposti (il Cantone Ticino ha, come indicato in precedenza, aumentato il preventivo di spesa da 18 a 20 Mio di franchi a contare dall'anno scolastico 2012-13), considerato pure l'importante ribaltamento di oneri finanziari per i Cantoni a seguito di scelte federali di questi ultimi anni, è chiesto un cortese ripensamento da parte della Confederazione affinché sia aumentato l'ammontare del credito da ripartire tra i Cantoni, naturalmente senza che a questi ultimi siano diminuiti, quale contropartita, altri sussidi/contributi federali.

#### **5. Conclusione**

In conclusione, preso atto che le modifiche prevedono d'integrare nella legge federale le disposizioni formali del concordato sulle borse di studio che riguardano la formazione terziaria, considerato che la scelta del Consiglio federale consente di accelerare il processo di armonizzazione avviato dai Cantoni nel 2009 e che sono posti i presupposti per migliorare le pari opportunità nella formazione terziaria e rafforzare l'intero settore svizzero dell'educazione e della ricerca, ribadiamo, di principio, il sostegno al progetto di revisione messo in consultazione, ritenendo che le precisazioni, le proposte e i commenti formulati dal Cantone Ticino possano risultare utili per una stesura finale e condivisa del testo.

---

Vogliamo gradire, signori Consiglieri federali, signore e signori, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegato:

Questionario

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali



**Procedura di consultazione sulla  
revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per  
borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0)**

**Q u e s t i o n a r i o**

Il questionario va rispedito **entro il 14 febbraio 2013** a:  
[vernehmlassung-stipendien@sbf.admin.ch](mailto:vernehmlassung-stipendien@sbf.admin.ch)

---

Compilando il presente questionario, contribuirete a semplificare il lavoro di spoglio e valutazione dei pareri espressi nella consultazione.

Il questionario si articola come segue:

- Valutazione generale
- Principi della revisione
- Armonizzazione formale
- Osservazioni sui singoli articoli
- Altre osservazioni

Vi ringraziamo sin d'ora della partecipazione!

---

Parere di:

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.....

**1. Valutazione generale**

Come valutate, *nel suo insieme*, il progetto di revisione totale della legge sui sussidi all'istruzione?

piuttosto positivamente       piuttosto negativamente       non so

Osservazioni: Il progetto va nella giusta direzione, anche se, a nostro avviso, occorre inserire alcuni correttivi.

Si rimanda alla presa di posizione allegata.....



**2. Principi della revisione**

- 2.1 Ritenete che l'oggetto e il campo di applicazione della legge debbano essere modificati con la revisione totale?  
Si. Vedi presa di posizione allegata.....
- 2.2 Ritenete che le disposizioni del Concordato cantonale che prevedono un'armonizzazione formale delle borse di studio debbano essere recepite nella legge?  
No. Vedi presa di posizione allegata.....
- 2.3 Siete favorevoli al modello di ripartizione dei sussidi federali proposto che terrà conto delle spese effettive dei Cantoni?  
Si. Occorre comunque valutare la possibilità di aumentare il relativo credito. Vedi presa di posizione allegata.....

**3. Armonizzazione formale**

- 3.1 Ritenete opportuno il recepimento, nella legge, del limite di 35 anni di età per la concessione di borse di studio?  
No. Vedi presa di posizione allegata.....
- 3.2 Ritenete opportuna la disposizione concernente la libera scelta dell'indirizzo e del luogo di studio?  
No. Vedi presa di posizione allegata.....
- 3.3 Ritenete opportuna la menzione della durata minima del diritto ai sussidi in caso di studi a tempo parziale per ragioni sociali, familiari o di salute?  
No. Vedi presa di posizione allegata.....
- 3.4 Ritenete utile la precisazione dei beneficiari di sussidi all'istruzione?  
No. Vedi presa di posizione allegata.....
- 3.5 Secondo voi, quali altre disposizioni formali di armonizzazione dovrebbero essere recepite nella legge?  
Nessuna.....

**4. Osservazioni sui singoli articoli**

Vedi presa di posizione allegata.....  
.....  
.....  
.....

**5. Altre osservazioni**

Indicazioni, commenti, precisazioni, critiche, richieste e altre osservazioni possono essere esposte qui di seguito.

Vedi presa di posizione allegata.....